

Decreto legislativo
concernente l'introduzione di una partecipazione finanziaria dei Comuni al
finanziamento dei compiti cantonali
del 29 gennaio 2014 (stato 12 aprile 2024)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 15 ottobre 2013 n. 6860 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto di maggioranza 14 gennaio 2014 n. 6860 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Partecipazione finanziaria comunale

Art. 1¹ La partecipazione dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali è definita in base ad una modalità di ripartizione che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito di imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50%.

Importo e periodo

Art. 2² ¹La partecipazione comunale di cui all'art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l'insieme dei comuni.

²La partecipazione comunale per il 2024 è ridotta di un importo di 12,5 milioni di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione.³

³Entro il 31 dicembre 2024 il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un messaggio relativo alla ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020».⁴

⁴Il Gran Consiglio decide sul messaggio di cui al cpv. 3 contestualmente all'iniziativa legislativa denominata «per Comuni forti e vicini al cittadino».

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.⁵

Pubblicato nel BU **2014**, 161.

¹ Art. modificato dal DL 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 453.

² Art. modificato dal DL 10.12.2019; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 35; precedente modifica: BU 2016, 453.

³ Cpv. modificato dal DL 6.2.2024; in vigore dal 12.4.2024 - BU 2024, 102; precedente modifica: BU 2022, 77.

⁴ Cpv. modificato dal DL 6.2.2024; in vigore dal 12.4.2024 - BU 2024, 102; precedente modifica: BU 2022, 77.

⁵ Entrata in vigore: 21 marzo 2014 - BU 2014, 161.